



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Maurizio CINQUE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
213	31/03/2026	207	01	03

Oggetto:

Rinnovo Concessione Azienda Faunistico Venatoria "Santillo" in agro del Comune di Teano (CE) - Art.23 L.R. 26/2012 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. la Legge Regionale n.26 del 09 agosto 2012 “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania” e successive modificazioni ed integrazioni introdotte con L.R. n.12 del 06 settembre 2013, all’art.23, comma 1, lett. b), punto 1), prevede il rilascio di autorizzazioni per l’istituzione di Aziende faunistico-venatorie ed Aziende agro-turistico-venatorie;
- b. la Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n.1933 del 23.05.2003 ha approvato i “Nuovi criteri per la costituzione ed il rinnovo” di tali aziende;
- c. tali criteri sono stati emanati con D.P.G.R. n.625 del 22 settembre 2003, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Campania in data 06 ottobre 2003 n.47;
- d. detti criteri sono attualmente vigenti nelle parti non in contrasto con la citata legge n.26/2012 e s.m.i.;
- e. con Decreto Dirigenziale n.1293 del 31.05.2001 e successivo DDR di rinnovo n.5/105 del 27.06.2005 è stata concessa al signor Toscano Mario *****OMISSIS***** l’autorizzazione per la costituzione dell’Azienda faunistico-venatoria “Santillo” della superficie complessiva di ha 997.00.00 ricadente nel Comune di Teano (CE);
- f. con Decreto Dirigenziale n.127 del 27.06.2010 è stata rinnovata la concessione dell’Azienda Faunistico-venatoria “Santillo” con variazione superficie in diminuzione per una superficie aziendale complessiva di ha 998.25.01. ricadente nel Comune di Teano (CE) con scadenza al 30 giugno 2015;
- g. con Decreto Dirigenziale n.159 del 17.10.2013, per l’adeguamento dei requisiti alla nuova normativa (art. 23 L.R. 26/2012) è stata rideterminata la superficie aziendale in ha 873.49.76. ricadente nel Comune di Teano (CE);
- h. con DDR n.340 del 12.08.2015, nelle more delle definitive determinazioni di merito in ordine al riconoscimento della personalità giuridica privata, ai sensi del D.P.G.R. n.619/2003, è stata rinnovata per ulteriori 12 mesi;
- i. con Legge Regionale n.6 del 05 aprile 2016, art.6, comma 5, lett. b), sono state soppresse le parole di cui al comma 3, dell’articolo 23 della L.R. n.26/2012 “personalità giuridica privata in forma associativa, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta Regionale n.619 del 22 settembre 2003;
- j. con DDR n.116 del 30.06.2016 è stata rinnovata la concessione dell’Azienda Faunistico-venatoria “Santillo” per una superficie aziendale complessiva di ha 873.49.76. ricadente nel Comune di Teano (CE) con scadenza al 30 giugno 2026;
- k. agricoltura.competitività@pec.regione.campania.it nel semestre precedente la scadenza di tale concessione, con nota inviata tramite pec indirizzata a: agricoltura.competitività@pec.regione.campania.it in data 11/12/2025 ed acquisita al protocollo della D.G. 207.00.00. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali al n.0700250 del 11.12.2025, il signor Mario Toscano, *****OMISSIS***** nella qualità di concessionario dell’Azienda Faunistico-venatoria “Santillo” ha presentato istanza, con relativa documentazione, intesa a ad ottenere il rinnovo della concessione, così come previsto al comma 2 dell’art.14 del citato regolamento “nuovi criteri per la costituzione di aziende faunistico venatorie”\ emanato con D.P.R.G. n.625 del 22.09.2003”;
- l. con successiva nota del 23.12.2025, il signor Toscano Mario, a seguito di richiesta inoltrata il 12.12.2025 prot.n.0704153 dalla UOS Pesca, acquacoltura, patrimonio faunistico e attività venatoria, trasmetteva ulteriore documentazione integrativa;

CONSIDERATO CHE:

- a. l’art.23, comma 1, della L.R. n.26/2012 ha stabilito, tra l’altro, che la prosecuzione delle concessioni può avvenire solo a seguito della verifica dei requisiti come previsto dalla normativa regionale vigente;
- b. il territorio dell’azienda faunistico venatoria “Santillo” di ha 873.49.76 non ha subito modificazioni né nella consistenza e né nella destinazione e risulta pressoché invariato rispetto a quello autorizzato con DDR n.1293 del 31.05.2001 di concessione per la costituzione dell’azienda e DDR n.116 del 30.06.2016 di rinnovo della concessione, per cui può essere ritenuto valido il parere favorevole dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) espresso con nota n.001097/T-B76A del 13.02.2001;
- c. la documentazione prodotta risulta conforme a quanto stabilito dalla normativa regionale vigente in materia;

RILEVATO dall'esame della documentazione pervenuta che:

- a. il territorio interessato presenta le caratteristiche richieste dalla normativa in materia incluse le previsioni del Piano Faunistico Regionale e del Regolamento "Nuovi criteri ..." per la costituzione di tali strutture emanato con D.P.G.R. n.625 del 22 settembre 2003;
- b. la superficie risulta non superiore al limite di 1000 ha previsto dall'art.10 del citato regolamento per la costituzione di aziende faunistico venatorie;
- c. la superficie non assentita risulta inferiore al 10 % della superficie complessiva aziendale e quindi conforme a quanto previsto dall'art.23 comma 5 della L.R. n.26/2012;

DATO ATTO che

- a. le azioni di ripristino/recupero ambientale e di reintroduzione e ripopolamento, attuate nel corso degli anni, finalizzate alla salvaguardia delle specie non oggetto di prelievo venatorio presenti nell'area, in particolare delle specie protette ai sensi dell'art.2 della Legge n.157/1992 e ad un incremento faunistico delle specie interessate e corrispondenti alla vocazionalità del territorio, ha dato buoni risultati;
- b. le attività di ripristino/recupero ambientale e di ricostituzione faunistica costituiscono le finalità prevalenti delle aziende faunistico venatoria;

RILEVATO altresì che:

- a. il territorio dell'azienda, come indicato dal piano faunistico regionale, ricade tra quelli che risultano avere una buona vocazione per l'immissione della selvaggina prevista per la ricostituzione del patrimonio faunistico;
- b. il nuovo piano faunistico regionale prevede il ripopolamento della lepre europea (*Lepus europaeus*) solo a seguito di accertamento dell'assenza delle lepre italiana nel territorio interessato;

RITENUTO pertanto di dover provvedere

- a. al rinnovo dell'azienda faunistico-venatoria "Santillo" della superficie complessiva di ha 873.49.76. ricadente nel Comune di Teano (CE) ai sensi dell'art.23 della L.R. n.26/2012 e s.m.i.;
- b. a vincolare il concessionario alle eventuali prescrizioni o divieti che dovessero sopravvenire successivamente al rilascio della concessione, anche in seguito all'applicazione di quanto previsto dal comma 5 dell'art.23 della L.R. n.26/2012 in merito al risarcimento dei proprietari o conduttori dei fondi inclusi coattivamente;
- c. a procedere alla reintroduzione del fagiano utilizzando pacchetti di preambientamento, per un periodo non inferiore a dieci giorni e predisposizione di aree di foraggiamento in prossimità delle voliere, da rilasciare in tempi progressivi, previo:
 - *il monitoraggio ambientale;*
 - *il miglioramento dell'habitat* attraverso la frammentazione colturale, la presenza di aree incolte e cespugliate con piccoli appezzamenti boschivi provvisti di acqua presente tutto l'anno; coltivazioni a perdere a maturazione stagionale di tipo scalare, così da migliorare le disponibilità di cibo specialmente nel periodo autunno-inverno e la disponibilità di rifugi e di alimentazione verde;

ATTESO di aver adempiuto all'assolvimento dell'obbligo di informativa di cui all'art.13 del Reg. UE 2016/679;

VISTE:

- la Legge 11 febbraio 1992, n.157 e s.m.i.;
- il D.P.G.R. n.625 del 22 settembre 2003;
- l'art.23 della Legge Regionale 26 agosto 2012, n.26 e s.m.i.;
- la L.R. n.12 del 06 settembre 2013;
- l'art.4 della L.R. n.24 del 29 dicembre 2005
- la L.R. n.6 del 05 aprile 2016

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono approvate ed integralmente riportate nel seguente dispositivo:

1. di rinnovare al signor **Toscano Mario**,
*****OMISSIS*****
***** la concessione dell'Azienda Faunistico-venatoria "SANTILLO" della superficie di ha 873.49.76. ricadente nel Comune di Teano (CE) con scadenza il 30 giugno 2036, ai sensi dell'art.23 della L.R. 26/2012 e s.m.i.;
2. di subordinare la validità della presente concessione all'osservanza di quanto stabilito dalla Legge Regionale n.26/2012 e s.m.i. e, in particolare, al risarcimento di quanto stabilito dal comma 5 dell'art.23, nonché all'esito dei successivi controlli in loco e documentali previsti dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni (art.71 D.P.R. n.445/2000) e alle eventuali prescrizioni o divieti che dovessero essere indicati nel successivo regolamento previsto dall'art.23 della L.R. n.26/2012 e s.m.i.;
3. di subordinare, altresì, la concessione all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal rispetto del Regolamento "Nuovi criteri per la costituzione" emanati con D.P.G.R. n.625 del 22/09/2003 per la parte non in contrasto con la nuova normativa regionale n.26/2012 ed in particolare per quanto riguarda:
 - n) l'esercizio della caccia all'interno dell'azienda è consentito soltanto nel periodo di apertura secondo il calendario venatorio annuale emanato dalla Regione Campania;
 - n) per l'esercizio della caccia di cui al punto precedente il concessionario è tenuto ad attenersi a quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del D.P.G.R. n.625 del 22/09/2003;
 - n) durante il periodo di caccia previsto dal calendario venatorio la densità dei cacciatori presenti sul territorio dell'Azienda in ciascun giorno non deve superare l'indice di densità venatoria vigente per la Campania;
 - n) il titolare della concessione deve tenere un apposito registro, vidimato dall'ufficio territoriale, su cui deve annotare il numero dei cacciatori ed il numero dei capi, distinti per specie, complessivamente prelevati per ogni giornata di caccia. Tale prelievo deve essere effettuato tenendo presente la capacità produttiva di ogni singola specie, al fine di non compromettere il potenziale riproduttivo della popolazione;
 - n) il titolare è tenuto ad assicurare sul territorio una vigilanza permanente per tutto l'anno, in numero di una unità ogni duecento ettari, effettuata da guardie volontarie o private, con le caratteristiche di cui al comma 2, lettera b) dell'art. 28 della Legge Regionale n.26/2012 e s.m.i.;
 - n) il titolare deve liberare sul territorio aziendale, nei modi e nei tempi stabiliti, le sole specie autorizzate ed appresso indicate. Eventuali modifiche potranno essere effettuate tenendo presente il prelievo realizzato durante la stagione venatoria e risultante dal registro dell'azienda e dalla consistenza censita a fine annata venatoria;
 - n) il titolare, al fine di completare la ricostituzione del patrimonio faunistico della specie fagiani, è tenuto ad effettuare, in zone maggiormente vocate per tale specie, l'immissione annuale di 100 capi, rapp. 1m/3f, a mezzo di idonee strutture di ambientamento da localizzarsi in prossimità fonti per l'abbeverata anche artificiali e predisposizione di aree di foraggiamento in prossimità delle voliere e previo miglioramento dell'habitat; il numero dei prelievi dovrà essere calibrato comunque sull'incremento utile annuo della popolazione e delle presenze censite, tenendo in debita considerazione il rapporto sessi. Le immissioni di tale specie dovranno riguardare soggetti di cattura e/o giovani di 90/120 giorni, con progressiva riduzione nel tempo delle immissioni stesse fino all'azzeramento e raggiungimento di una popolazione autosufficiente; inoltre, per la lepore il titolare è tenuto ad effettuare l'immissione di 12 capi, rapporto 1m/1f, il prelievo non dovrà superare il 50% della consistenza censita a fine annata venatoria;
 - n) Il quantitativo della specie da immettere può variare a seguito della consistenza della popolazione presente, il cui censimento deve essere effettuato attraverso la metodologia riconosciuta dall'ISPRA;
 - n) l'Azienda deve destinare il 10% del territorio a zona di rifugio della selvaggina, opportunamente tabellata con espresso divieto di caccia;
 - n) il titolare della concessione è tenuto ad assicurare interventi necessari al mantenimento e miglioramento dell'ambiente e favorire la conservazione e l'incremento della popolazione faunistica così come riportato nel programma di conservazione, ripristino ambientale e di assestamento faunistico" custodito agli atti della U.O.S.

- Pesca, acquacoltura, patrimonio faunistico e attività venatorie, e inoltre dovrà destinare il 2% della superficie aziendale alle coltivazioni a perdere;
- n) il titolare è tenuto a delimitare con tabelle indicanti il divieto all'esercizio venatorio le zone interessate da incendi boschivi, ai sensi della Legge n.353/2000 art.10, comma 1;
 - n) eventuali danni causati dalla selvaggina o dall'attività venatoria all'interno del perimetro dell'Azienda saranno a carico del concessionario;
 - n) nel territorio in cui i proprietari o conduttori non hanno dato l'assenso alla costituzione dell'azienda, opportunamente delimitato da apposite tabelle, è vietato a chiunque la caccia. In caso di danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria gli stessi vengono rimborsati dal concessionario;
 - n) il titolare è tenuto a rendere individuabile l'Azienda mediante l'installazione di tabelle lungo il perimetro esterno e lungo le aree interne nelle quali è interdetta l'attività venatoria. Dalla posizione di ciascuna tabella deve risultare chiaramente visibile sia quella precedente sia la successiva. Le tabelle dovranno essere conformi a quanto stabilito dal regolamento emanato con D.P.G.R. n.625 del 2 settembre 2003;
4. Il concessionario, annualmente, entro il mese di maggio, unitamente alle determinazioni di cui all'art.4 del Regolamento "Nuovi criteri..." è tenuto a comunicare, all'ufficio territoriale di Caserta ed all'Ufficio Caccia della UOS 207.01.03 "Pesca, acquacoltura, patrimonio faunistico e attività venatorie", l'avvenuto rispetto delle condizioni imposte facendo pervenire:
- e) copia della ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale da effettuarsi entro e non oltre il 31 Gennaio;
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che non vi sono state variazioni per quanto attiene la disponibilità delle proprietà costituite in azienda;
 - e) relazione tecnica redatta esclusivamente da un tecnico abilitato regolarmente iscritto al proprio albo professionale in merito alla gestione faunistica attuata dal concessionario (miglioramenti ambientali, colture a perdere ecc..) e monitoraggio delle specie stanziali oggetto di prelievo venatorio presenti e censite a fine annata venatoria e i modi adottati per tali censimenti;
 - e) copia dei verbali redatti in occasione di immissioni di selvaggina effettuate alla presenza del personale di cui all'art.3, comma 2, del Regolamento "Nuovi criteri...";
 - e) planimetria dell'Azienda con indicazione delle località di ubicazione delle superfici destinate alle colture a perdere e del 10% adibito a protezione, nonché dei punti di collocazione dei recinti di ambientamento.
5. Adempiere all'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dall'art.23 del D. Lgs. 33/2013.
- La mancata osservanza da parte del concessionario di quanto stabilito nel presente decreto e nel regolamento "Nuovi criteri per la costituzione di aziende faunistico-venatorie" emanati con D.P.G.R. n.625 del 22/09/2003, per la parte non in contrasto con la legge regionale n.26/2012 e s.m.i., comporta la revoca dell'autorizzazione.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa:

- al signor Toscano Mario;
 - all'ufficio competente per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania- Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania
 - all'UDCP Segreteria di Giunta – Ufficio V – Bollettino Ufficiale - BURC ai fini della pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. m.33/2013 art.26 e 27;
 - alla Segreteria di Giunta – Ufficio Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali;
- alla UOS 207.02.04.

Maurizio CINQUE

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa